



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

OGGETTO: Proroga al **30 giugno 2020** delle disposizioni di cui al Decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo 18 marzo 2020, n. 33, recante: *“individuazione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro del personale in servizio presso gli Uffici per funzione e presso gli Uffici di Ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 87, commi da 1 a 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020”*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Testo unico di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, ed, in particolare, il Capo II concernente il *“Lavoro agile”*.

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante *“disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2020, con cui è stato dichiarato, al punto 1, per n. 6 mesi dalla data della predetta deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l'articolo 87, commi da 1 a 3, ai sensi del quale “1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale **dipendente** dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, in particolare l'art. 1 -comma 1- lettera gg) che "nel definire le misure per il contenimento del contagio da COVID-19" nella c.d. fase 2, relativamente ai datori di lavoro Pubblici, fa salvo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 18/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 <<Misure urgenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale>>;

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTI i propri Decreti n. 36, n. 44, n. 47, n. 50 rispettivamente del 25 marzo 2020, del 29 aprile 2020, del 15 maggio 2020 e del 29 maggio 2020 di proroga delle disposizioni contenute nel precedente Decreto 18 marzo 2020, n. 33.

PRESO ATTO che, a seguito della richiamata normativa, non risultano mutate le condizioni poste a fondamento del richiamato Decreto direttoriale n. 33 del 2020.

RITENUTO di dover prorogare al **30 giugno 2020** le disposizioni contenute nel citato Decreto direttoriale n. 33;



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale*

DECRETA

Articolo 1

(ulteriore proroga delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale n. 33 del 2020)

1. Sono prorogate al **30 giugno 2020** le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo 18 marzo 2020, n. 33, salvo proroghe o revoche e fermo restando l'adeguamento rispetto alla normativa sopraggiunta nonché rispetto ad ulteriori indicazioni ministeriali e salvo l'individuazione di ulteriori attività indifferibili, da rendere in presenza, derivanti dagli adempimenti connessi all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti.
2. I dirigenti dei singoli uffici garantiranno, per le attività che devono essere svolte in presenza, le condizioni di sicurezza, in attuazione di quanto indicato dalla scrivente con note n. 5359 del 18-5-2020 e successiva n. 5659 del 22-5-2020, in materia di "sicurezza dei lavoratori".
2. Il Dirigente dell'Ufficio I provvederà a organizzare le presenze presso la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale nonché ad effettuare le necessarie comunicazioni in merito alla proroga del "Lavoro agile" del personale dirigenziale.

Articolo 2

(Pubblicazione)

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo (<https://www.miur.gov.it/web/abruzzo>) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
(documento firmato digitalmente)